



VERBATO COSTITUITO
UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

Nella persona della dott.ssa DRAGO Enrica in qualità di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° 40/10 R.G. avente ad oggetto:

APPELLO avverso sentenza del G.d.P.,

promossa da:

[redacted] 0 - in persona del legale rappresentante

Sig.ra [redacted] corrente in S. [redacted]

[redacted]

e

[redacted] res. in [redacted]

[redacted] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angela Pirrone con studio in Bergamo via S. Alessandro 16, elett.te dom.ta in Imperia P.zza Dante 23/ presso e nello studio dell'avv. Angela Basso, giusta procura [redacted] dell'atto di citazione in appello;

CONTRO

COMUNE DI IMPERIA, con sede in Imperia, V.le Matteotti 157, c.f. 00089700082, in persona del Sindaco, elett.te dom.to in Imperia Via Don Abbo 12 presso e nello studio dell'avv. Teresa Molle che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-APPELLANTI-

-APPELLATO-

40
174
358

10
13
13

APPELLO

13

CONCLUSIONI

La difesa delle parti appellanti: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: in via principale e di merito: Riformare integralmente la sentenza resa dal Giudice di Pace di Imperia n. 37/09 - n. 981/C/07 rg - n. 2945/09 cron - del 19.01.2009 e depositata in data 20.07.2009 e, per l'effetto, annullare integralmente i verbali di contestazione n. 07/C/272 - cron 11670 - elevato in data 01.10.2007 e notificato in data 12.10.2007 nonché n. 07/C/282 - cron n. 12408 - elevato in data 12.10.2007 e notificato in data 22.10.2007 dalla Polizia Municipale di Imperia, per tutti i motivi in fatto ed in diritto spiegati spiegati nella parte espositiva del presente atto di citazione in appello e conseguentemente annullare e/o revocare integralmente le relative sanzioni amministrative di € 381,40= ciascuno.

In ogni caso: Con la rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari del presente procedimento e di quello di primo grado."

La difesa di parte appellata, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e eccezioni nuove o tardivamente formulate e precisa le proprie conclusioni: "Voglia Codesto Onorevole Giudice, viste le motivazioni di cui alla presente comparsa: 1) respingere l'appello proposto con atto di citazione - notificato al Comune di Imperia in data 14.01.2010 - dalla Società Inox Signal S.r.l., nella persona del legale rappresentante, Sig.ra Pomina Maria Rosa, nonché da Barbavara Mauro avverso la Sentenza n. 37/09 del 19.01.2009, emessa nella causa n. 981/c/2007 R.G. dal Giudice di Pace di Imperia, Dott.ssa Teresa Cervasio; 2) respingere la richiesta dell'appellante di rifusione di tutte le spese, diritti e onorari del presente procedimento e di quello di primo grado; 3) nel denegato caso di accoglimento dell'appello, si chiede la compensazione delle spese di giudizio.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa."

9

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la [REDACTED] e [REDACTED] proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace depositata in data 20.7.2009 che aveva rigettato l'opposizione proposta dagli esponenti avverso i verbali nn. 07/c/272 e 07/c/282 elevati dalla Polizia Municipale di Imperia rispettivamente in data 1.10.2007 e 12.10.2007.

Costituitosi in giudizio a mezzo dei propri funzionari, il Comune di Imperia chiedeva il rigetto dell'appello proposto e, quindi, la conferma della sentenza impugnata.

Precisate le conclusioni all'udienza del 15.5.2011 e disposto lo scambio degli atti conclusivi a norma dell'art. 190 c.p.c., il Giudice unico, con ordinanza 28.11.2011, rimetteva la causa in istruttoria rilevando che sussisteva questione circa la regolarità della costituzione del Comune di Imperia, dovendosi ritenere applicabile in appello il rito ordinario di cognizione.

All'udienza del 7.3.2012 il Comune di Imperia si costituiva a mezzo di un difensore.

All'udienza del 12.12.2012 le parti precisavano le conclusioni e il g.i. disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini di legge.

Va premesso che avverso la sentenza del Giudice di Pace di Imperia n.37/2009 – emessa nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art.

204 bis C.d. S. e 23 L. 689/81 (nel testo vigente all'epoca), volto ad ottenere l'annullamento dei verbali di contestazione nn. 07/c/272 e 07/c/282 elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Imperia per violazione di norme del Codice della Strada – e' stato correttamente proposto, a norma dell'art. 23 L. 689/81 nel testo introdotto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 40 del 2006, l'appello dinanzi a questo Tribunale, giudizio nell'ambito del quale, pertanto, *"vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello di primo grado davanti al tribunale, come dispone l'art. 359 c.p.c."* (cfr. Cass. 14/02/2012 n. 2154), tra le quali la regola della difesa tecnica (art. 82 c.p.c.) anche per il Comune convenuto. Con la precisazione che la sanatoria concessa dal giudice a norma dell'art. 182 c.p.c. ha effetto *ex tunc*.

Ciò premesso, lamenta l'appellante che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione che: 1) la società [REDACTED], già dal 1993, è concessionaria in via esclusiva, fra l'altro, del servizio di segnaletica turistico-commerciale rinnovata il 10.7.2003, sicché la concessione è la legittima fonte giuridica dalla quale fare discendere diritti ed obblighi in capo ad entrambe le parti; 2) la concessione non contiene alcuna prescrizione in tema di pubblicità esterna stradale non richiamando gli artt. 23 C.d.S. (D. Lgs. 285/92) e 52 e segg. Reg. Es. al C.d.S. (D.P.R. 494/92) e, in particolare, nulla dice in tema di distanze (mt. otto dall'intersezione di cui ai verbali opposti) e nessuna prescrizione detta per ciò che concerne eventuali autorizzazioni né

obblighi di apposizione di targhette identificative; 3) la concessione ha, invero, ad oggetto degli impianti segnaletici verticali d'indicazione turistico-commerciale di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) D. Lgs. 285/92 e all'art. 134 D.P.R. 495/92.

L'appello e' parzialmente fondato.

L'articolo 39 C.d.S. (D.L.vo 285/92), definisce come segnali stradali verticali "di indicazione" quelli che *"hanno la funzione di fornire agli utenti della strada le indicazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, servizi ed impianti"* e comprende, fra gli altri, i "segnali turistici e di territorio", destinati a fornire tra l'altro, a norma dell'articolo 134 del regolamento C.d.S. (D.P.R. 495/92), *"indicazioni ... industriali, artigianali, commerciali"* (c. 1), da utilizzare

1. per l' "avvio" delle "zone di attività" concentrate (c. 5 prima parte) o, in mancanza, per l' "avvio" di "singole aziende" sulle strade extraurbane se l'azienda crea consistente traffico in entrata e/o in uscita (c. 5 seconda parte),
2. per indicare "collettivamente la zona" o le zone industriali, artigianali o commerciali che risultino ben localizzate nei centri abitati, nonché per indicare le "attività e gli insediamenti particolari" della zona industriale o artigianale o commerciale in genere di cui fanno parte (c. 4).

Quanto alla simbologia, nel primo caso, qualora si tratti di indicare "zone di attività concentrate", deve essere utilizzato il segnale di cui alla figura II 296 recante il simbolo 'zona industriale' o 'zona artigianale' o

'zona commerciale', eventualmente unitamente al "gruppo segnaletico unitario" (c. 6 art. citato; quanto al gruppo segnaletico unitario si vedano art. 128 e figura II 253).

Nel secondo caso si fa uso di segnali indicanti collettivamente la zona industriale o artigianale o commerciale, mentre per le attività e gli insediamenti particolari deve essere utilizzata la figura II 297.

L'art. 134 prevede, inoltre, che *"Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafia propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione"*.

Ora nel caso di specie, premesso che i segnali in questione (n. 6 segnali in ogni verbale) sono pacificamente quelli raffigurati nella fotografia prodotta dal convenuto (allegata alla memoria Isp. Caddeo del 26.3.2008), che essi si riferiscono ad esercizi commerciali ed officine meccaniche, e che è altrettanto pacifico che l'intersezione fra Via Nobel e Via Argine Sinistro, ove sono stati apposti i cartelli in questione, fanno parte del centro abitato di Imperia, deve ritenersi che tali segnali (salvo quello recante la scritta [REDACTED] di cui si parlerà in prosieguo), aventi dimensioni conformi alla figura II 297 e contenendo ognuno il segno di direzione, abbiano la funzione di indicare, conformemente all'art. 134 comma 7 citato, *"le attività e gli insediamenti particolari"* di una determinata *zona commerciale*.

E' vero che lo stesso comma 7 dell'art. 134 citato prevede che anche la zona industriale, artigianale o commerciale, nella quale rientrano le *'attività e insediamenti particolari'*, debba essere essa stessa

previamente segnalata, ma nel caso di specie non vi è prova (il cui onere grava sul Comune che, avendo elevato il verbale opposto, deve dimostrare i fatti costitutivi della fattispecie sanzionatoria) che la zona commerciale, di cui fanno parte le ditte individuate nella segnaletica in questione, non sia stata appositamente segnalata.

Né rileva che sui segnali in questione non risulti riportato il simbolo delle ciminiere fumanti di cui alla figura II 297, in quanto trattasi di un simbolo adatto alla zona industriale, non anche alla zona commerciale (la sola che rilevi nel caso di specie), nient'affatto previsto nella figura II 297.

Nemmeno convince la tesi sostenuta dal Comune secondo cui i segnali in questione costituiscano le "preinsegne" di cui all'art. 47 del Reg. Es. Cd.S. *(Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta)*, e quindi facciano parte della segnaletica pubblicitaria di cui all'art. 23 C.d.S., piuttosto che di quella verticale (art. 39 C. d. S.). Infatti è certamente vero che i cartelli in questione, oltre ad essere munite di frecce di orientamento ed essere state realizzate su manufatto

eventualmente bifacciale e bidimensionale, riportano le scritte, i simboli e i marchi propri delle ditte che intendono segnalare. Ciò, però, non vale a definirle "preinsegne", in quanto anche l'art. 134 comma 8 sopra citato prevede che i segnali industriali, artigianali e commerciali possano contenere *"le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte"* che *"possono essere riprodotti con la grafica propria"*. Il che non significa ammettere una sovrapposizione di norme, posto che, come emerge da una attenta lettura dell'art. 47 e dell'art. 134 commi citati, ciò che distingue la 'preinsegna' dal segnale di cui al c. 1 lett. b) dell'art. 134 recante *"parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte"*, è che tale ultimo segnale trovasi ubicato in una zona (industriale, commerciale o artigianale) di attività concentrate (c. 5) o in zona/e industriale/i, artigianale/i o commerciale/i ben localizzate in centri abitati. E già si è detto che non vi è prova del fatto che i cartelli in questione non rientrino in una delle zone appena citate.

Discorso a parte va fatto per il cartello [REDACTED] oggetto, unitamente ad altri, del verbale n. 272 del 1.10.2007. Invero esso è stato realizzato in base ad un formato diverso dalla figura II.297 in quanto più ampio e reca una scritta (*"domenica sempre aperto"*) che non ha alcuna funzione direzionale, semmai pubblicitaria. Per tale ragione, trattandosi di un segnale pubblicitario di cui all'art. 23 del C.d.S., deve ritenersi che, essendo stato apposto ad una distanza inferiore agli otto metri dalle intersezioni (fatto pacifico), violi l'art. 51 del Reg. Es. C.d.S. nonché il Regolamento Comunale, approvato, ex art. 23 sesto comma C.d.S., con

delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 3.5.1999. Da qui la legittimità della sanzione amministrativa prevista dal comma 11 dell'art. 23 citato, sanzione che è stata correttamente applicata anche per il fatto che il cartello [REDACTED] quale segnale pubblicitario, avrebbe dovuto essere provvisto della targhetta di identificazione di cui all'art. 55 Reg. Es. C.d.S., di fatto mancante (fatto pacifico).

In sintesi:

- i cartelli di cui al verbale di contestazione n. 282 del 12.10.2007 rientrano nella segnaletica verticale di cui all'art. 39 Codice della Strada, sicché per essi non valgono le norme richiamate nello stesso verbale in tema di distanze dall'intersezione, in quanto riguardano soltanto i segnali pubblicitari di cui all'art. 23 Cd.S.;
- analogo discorso vale per gli altri cartelli di cui al verbale di contestazione n. 272 del 1.10.2007, salvo il cartello riguardante la ditta 'Bennet' che, per le ragioni già dette, costituisce un segnale pubblicitario di cui all'art. 23 Codice della Strada, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa irrogata stante la violazione delle norme richiamate nel verbale di contestazione.

In merito alla infondatezza della proposta opposizione circa la sanzione amministrativa dovuta relativamente al cartello [REDACTED] occorre ancora osservare che è infondata la doglianza dell'appellante, secondo cui la concessione 10.7.2003 (docc. 4 e 14 appellante) non prevede nulla in tema di segnaletica pubblicitaria e che i rapporti tra il concedente

Comune di Imperia e la concessionaria, odierna appellante, dovrebbero essere regolati unicamente sulla base del titolo concessorio. Infatti, sebbene la concessione de qua abbia ad oggetto la sola segnaletica orizzontale, nella fattispecie in esame il Comune, tramite la Polizia Municipale, ha agito nell'ambito dei propri poteri di polizia che *"incidono tanto sull'uso speciale del concessionario, quanto sull'uso comune di ogni consociato"* (così Cass. n. 3713 del 15/02/2011 in un caso analogo).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, in accoglimento dell'appello proposto dalla Inox Signal S.p.a., la sentenza impugnata va parzialmente riformata, disponendo l'integrale annullamento del verbale di contestazione n. 272 del 1.10.2007, mentre, relativamente al verbale di contestazione n. 282 del 12.10.2007 la sentenza, seppur con diversa motivazione, va confermata.

Quanto alle spese del presente giudizio, la peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della causa giustificano l'integrale compensazione delle spese di causa.

In accoglimento del relativo motivo d'appello proposto anche le spese di lite del procedimento di primo grado vanno compensate integralmente fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento civile relativo all'appello proposto dalla [redacted] e da [redacted]

nei confronti del Comune di Imperia avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace in data 19.1/20.7.2009, così provvede:

- a) annulla il verbale di contestazione n. 07/c/272 dell' 1.10.2007 elevato dalla Polizia Municipale di Imperia;
- b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente procedimento e di quello di primo grado.

Così deciso in Imperia il 23.4.2013

Il Giudice

Enrica Negro

Funzionario Giudiziario
(Caterina Fontana)

[Signature]

Deposito in Cancelleria il

27 6 13
Il Cancelliere C. I.
(Caterina Fontana)

[Signature]